

51.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Atti di controllo e di indirizzo	6
Missioni vevoli nella seduta del 23 ottobre 2001	3	Disegno di legge di conversione n. 1655	7
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 1 - Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	7
Procedimenti giudiziari nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio)	5	(Sezione 2 - Modificazioni apportate dalla Commissione)	15
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 3 - Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	16
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5, 6	(Sezione 4 - Ordini del giorno)	39
Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina	6	Disegno di legge di conversione S. 624 (approvato dal Senato) n. 1784	42
		(Sezione 1 - Questione pregiudiziale)	42

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 23 ottobre 2001.**

Alemanno, Aprea, Baccini, Ballaman, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Palumbo, Possa, Prestigiaco, Rodeghiero, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Alla ripresa pomeridiana della seduta.

Alemanno, Aprea, Baccini, Berselli, Bonaiuti, Bono, Buttiglione, Colucci, Contento, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Palumbo, Possa, Prestigiaco, Rodeghiero, Santelli, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 ottobre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PECORELLA: « Introduzione dell'articolo 329-*bis* del codice di procedura penale in materia di comunicazione dell'inizio delle indagini » (1815);

PISTONE: « Disposizioni in materia di età minima per il collocamento a riposo dei tersicorei e dei ballerini » (1816);

MANTOVANI ed altri: « Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo » (1817);

RAMPONI: « Modifica all'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il ruolo e le funzioni dei segretari comunali e provinciali » (1818);

LETTIERI: « Istituzione della provincia di Melfi » (1819).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di proposte di legge.

Il deputato LUMIA ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

LUMIA: « Nuove norme in materia di limiti di età per l'accesso alla pubblica amministrazione » (908).

Il deputato LUSETTI ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

LUSETTI: « Norme in materia di concessione aeroportuale » (1759).

Le proposte di legge saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CENTO: « Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana » (454) *Parere delle Commissioni III, V, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PECORARO SCANIO: « Norme per l'utilizzo di carta riciclata o ecologica da parte delle amministrazioni pubbliche » (1056) *Parere delle Commissioni V e VIII;*

BALLAMAN: « Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di esercizio dei referendum previsti dall'articolo 132 della Costituzione » (1367) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

RAMPONI: « Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato » (1694) *Parere delle Commissioni II, III, IV, V e XI;*

« Disposizioni in materia di svolgimento di competizioni sportive » (1706) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VII.*

II Commissione (Giustizia):

PISAPIA: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti » (718) *Parere della I Commissione;*

CENTO: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario, in materia di affidamento in prova al servizio sociale e di liberazione anticipata » (846) *Parere della I Commissione;*

PISAPIA: « Modifica all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in tema di aumento della detrazione di pena per la concessione della liberazione anticipata » (1167) *Parere della I Commissione;*

ANEDDA ed altri: « Modifica all'articolo 606 del codice di procedura penale, in materia di ricorso per cassazione » (1183) *Parere della I Commissione.*

IV Commissione (Difesa):

RIZZI: « Disposizioni per la corresponsione di indennizzi ai militari vittime di episodi di violenza comunemente definiti "nonnismo" » (929) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;*

LAVAGNINI: « Disposizioni in materia di cessazione anticipata dal servizio per il personale delle Forze armate » (1747) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

XI Commissione (Lavoro):

VOLONTÈ: « Nuove norme in materia di iscrizione e di contribuzione dovuta all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i farmacisti » (1211) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII;*

TRANTINO: « Istituzione del profilo professionale di stenotipista giudiziario » (1265) *Parere delle Commissioni I, II, V e VII.*

XII Commissione (Affari sociali):

MASSIDDA: « Istituzione della Commissione per i prezzi dei medicinali » (281) *Parere delle Commissioni I, V, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

LUMIA e BURTONE: « Norme per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale » (910) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

BECCALOSSO e SAGLIA: « Disposizioni in materia di specie cacciabili e di vigilanza venatoria » (1182) *Parere delle Commissioni I, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio della pendenza di procedimenti giudiziari nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 18 ottobre 2001, l'onorevole Silvio Berlusconi, ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile (tribunale di Milano, procedimento n. 13686/2000 Rg) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 19 ottobre 2001, l'onorevole Vincenzo Visco, ha presentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile (tribunale di Roma, atto di citazione dell'onorevole Pecorella e dell'onorevole Ghedini) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 22 ottobre 2001, ha trasmesso la deliberazione delle sezioni riunite in sede di controllo, in ordine alla certificazione positiva di due ipotesi di accordo, sottoscritte in data 7 giugno 2001, relative al personale del comparto sanità.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministero della salute.

Il Ministero della salute, con lettera del 3 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, copia del decreto ministeriale del 6 agosto 2001 che apporta variazioni di bilancio nello stato di previsione del medesimo ministero.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 19 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la relazione sull'attività svolta nel 2000 per la riforma degli istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, corredata dal rapporto della commissione nazionale per la promozione della cultura italiana riferito alla medesima annualità (doc. LXXX, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e delle

società controllate, riferito all'anno 2000 e al primo semestre 2001 (doc. CLXI, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2001, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

tre decreti nn. BL/1/31/2001, BL/1/32/2001 e BL/1/33/2001 del 1° ottobre 2001, un decreto n. BL/1/34/2001 del 5 ottobre 2001 e due decreti nn. BL/1/30/2001 e BL/1/35/2001 dell'11 ottobre 2001 del Ministero della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*;

un decreto del 1° ottobre 2001 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

tre decreti del 2 ottobre 2001 del Ministero delle Attività produttive — *alla X Commissione (Attività produttive)*.

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 ottobre 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del M. Francesco Mario PAGANO a presidente dell'ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPS) (13).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2001, N. 351, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E DI SVILUPPO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (1655)

(A.C. 1655 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

CAPO I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO.

ARTICOLO 1.

(Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico).

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobi-

liare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile.

2. Appositi decreti individuano i beni degli enti pubblici non territoriali, i beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti di proprietà dello Stato, nonché i beni ubicati all'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelli già attribuiti alle società suddette è effettuata anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del de-

manio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi gli altri rimedi di legge.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 2.

(Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una o più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euri, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici di cui all'articolo 1. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 2, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2.

2. Le società costituite ai sensi del comma 1 effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti. Per ogni operazione sono individuati i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. I beni così individuati, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, dalle società ivi indicate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello

relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti.

3. Con i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti reperiti dalle società di cui al comma 1 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.

4. Alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere *b*) e *c*), e 4, e dell'articolo 107, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.

5. I titoli emessi dalle società di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e sono soggetti al regime previsto dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, purché ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero. Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalle società di cui al comma 1 ai fini delle operazioni di cartolarizzazione ivi indicate, non sono soggetti alle imposte sui redditi.

6. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non è soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, sono esenti dall'imposta di

registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i trasferimenti di beni immobili alle società costituite ai sensi del comma 1 non si considerano atti di alienazione. Soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera *d*), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle società di cui al comma 1. Sono escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici.

7. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti ceduti e dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare può essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici e dagli altri soggetti il cui intervento è previsto dalle disposizioni del presente decreto e dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al medesimo comma 6.

ARTICOLO 3.

(Modalità per la cessione degli immobili).

1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso ad una o più società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia

e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con gli stessi decreti sono determinati:

a) il prezzo iniziale che la società corrisponde a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento dell'eventuale residuo, che può anche essere rappresentato da titoli;

b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che la società realizza per finanziare il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione;

c) l'immissione della società nel possesso dei beni immobili trasferiti;

d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività;

e) le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.

Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro vigilante.

2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai sensi del comma 1, lettera *d*), sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.

3. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma

1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104.

4. È riconosciuto il diritto dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, inferiore a 18.000 euri, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alla società di cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalità indicate nel periodo precedente, è pari a 22.000 euri. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5.

5. È riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, solo per il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle singole unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale può essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili. Il diritto di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata è successiva ad un acquisto in blocco. Le modalità di esercizio della prelazione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.

6. I diritti dei conduttori sono riconosciuti se essi sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che non sia stata accertata l'irregolarità della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale purché essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non siano proprietari

di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano anche ai familiari conviventi, nonché agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio di portineria.

7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari è determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe. Le unità immobiliari libere, quelle occupate ad uso diverso da quello residenziale e quelle ad uso residenziale, per le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono poste in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5.

8. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili è altresì confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.

9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, nonché l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti l'acquistamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi relativa, possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a società aventi particolare esperienza nel settore immo-

biliare, individuate con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1.

10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive integrazioni, che non sono stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalità di cui al presente decreto.

11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalità di cui al presente decreto. La disposizione non si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.

12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni medesimi. Le relative disponibilità sono acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze è riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. È soppresso il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati a costituirle è realizzata anche utilizzando il corrispettivo di cui al comma 1, lettera *a*), e i proventi di cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la facoltà di accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonché dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia per il territorio, sono individuati gli immobili di pregio. Si

considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia per il territorio.

14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo che si verifichino incrementi del nucleo familiare di almeno due unità, ovvero si verifichi il trasferimento dell'acquirente in un comune distante di più di 50 chilometri da quello di ubicazione dell'immobile.

15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero dell'economia e delle finanze convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.

16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1 produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore della società beneficiaria del trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto e può essere esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da parte della società. I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, né a quanto disposto dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali, e l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modifi-

cato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto.

18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 può essere disposta in favore della società beneficiaria del trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ad essa trasferiti e dei canoni di locazione.

19. Per la rivendita dei beni immobili ad essa trasferiti, la società è esonerata dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per evizione è a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore della società. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte della società di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. L'ufficiale rogante è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Se gli atti di rivendita sono rogati da notaio, gli onorari notarili sono ridotti al 50 per cento.

20. Gli enti previdenziali alienano gli immobili definitivamente offerti in opzione alla data di entrata in vigore del presente decreto al prezzo ed alle altre condizioni indicate nell'offerta.

ARTICOLO 4.

(Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la

costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. I decreti disciplinano altresì le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1.

CAPO II.

DISCIPLINA DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO IMMOBILIARE.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni in materia di fondi comuni d'investimento immobiliare).

1. È ammessa l'istituzione di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) aventi le seguenti caratteristiche:

a) abbiano ad oggetto l'investimento esclusivo o prevalente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;

b) assumano prestiti nel limite massimo del 60 per cento del valore degli immobili e diritti reali immobiliari e partecipazioni e del 20 per cento degli altri beni;

c) prevedano comunque la quotazione dei certificati rappresentativi per i quali il valore minimo di sottoscrizione è fissato in 5.000 euri;

d) prevedano la possibilità di non distribuire le plusvalenze derivanti dal-

l'alienazione di beni immobili, di diritti reali immobiliari e di partecipazioni in società immobiliari;

e) prevedano che, nel caso in cui i certificati di partecipazione siano ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, non più del 45 per cento dei certificati sia detenuto da soggetti esercenti attività d'impresa commerciale e che non più del 25 per cento dei certificati siano detenuti da una persona fisica o da un soggetto non residente;

f) prevedano che, nel caso in cui i certificati di partecipazione non siano ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, almeno il 75 per cento dei certificati sia detenuto da soggetti non esercenti attività d'impresa commerciale e dai fondi pensione e che ciascun partecipante non possa detenere più del 5 per cento dei certificati.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob adottano, ciascuno per le materie di propria competenza, i regolamenti ed i provvedimenti necessari per l'istituzione degli organismi previsti dal comma 1, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministro dell'economia e delle finanze può dettare specifiche disposizioni concernenti le categorie degli investitori cui è destinata l'offerta dei certificati, l'assunzione di debiti e la negoziazione dei certificati nei mercati regolamentati anche in deroga ai limiti individuati nel comma 1.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti e provvedimenti previsti dal comma 2, alle società di gestione del risparmio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto compatibili con quanto disposto dal comma 1.

4. Le società di gestione del risparmio, relativamente ai fondi già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare per l'applicazione del regime, ivi incluso quello fiscale, previsto dal

presente decreto, dandone comunicazione alle competenti autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

ARTICOLO 6.

(Regime tributario del fondo ai fini delle imposte sui redditi).

1. I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le ritenute previste dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. Sull'ammontare del valore netto contabile del fondo, la società di gestione preleva annualmente un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta sostitutiva. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perché avviato o cessato in corso d'anno. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo.

3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è corrisposta entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi.

ARTICOLO 7.

(Regime tributario dei partecipanti).

1. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, nonché le plusvalenze

realizzate mediante la loro cessione o rimborso non sono soggetti ad imposizione, salvo che le partecipazioni siano relative ad imprese commerciali. Sui proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio è riconosciuto un credito d'imposta, che non concorre a formare il reddito, pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo d'imposta. In ogni caso il valore delle quote è rilevato, in ciascun periodo d'imposta, dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.

ARTICOLO 8.

(Regime tributario del fondo ai fini IVA).

1. La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti. L'imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata separatamente dall'imposta dovuta per l'attività della società secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed è applicata distintamente per ciascun fondo. Al versamento dell'imposta si procede cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla società e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi, nonché le manutenzioni degli stessi, danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto. Ai fini dell'articolo 38-bis del medesimo decreto, gli immobili costituenti patrimonio del fondo e le spese di manutenzione sono considerati beni ammortizzabili ed ai rimborsi d'imposta si provvede entro e non oltre sei mesi, senza presentazione delle garanzie previste dal medesimo articolo.

2. In alternativa alla richiesta di rimborso la società di gestione può computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legi-

slativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Può altresì cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici o le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000.

3. Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, anche con riguardo al versamento dell'imposta, all'effettuazione delle compensazioni e alle cessioni dei crediti.

ARTICOLO 9.

(Disposizioni di coordinamento).

1. L'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche ai fondi d'investimento immobiliare disciplinati dall'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.

2. Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione di lire per ciascuna imposta.

3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la lettera d) è soppressa.

4. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « nonché sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 » sono soppresse.

5. Nell'articolo 14-*bis*, comma 10, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, il terzo periodo è soppresso.

6. Nella legge 25 gennaio 1994, n. 86, l'articolo 15 è abrogato, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato e le regioni, conseguenti all'attuazione del presente capo.

ARTICOLO 10.

(Norma finale).

1. Per il periodo d'imposta 2001, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 6 è dovuta proporzionalmente al valore del patrimonio netto del fondo riferito al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2001. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 11.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1655 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 1, la parola: « euri » è sostituita dalla seguente: « euro ».

All'articolo 3:

al comma 1, prima delle parole: « Per quanto concerne » sono inserite le seguenti: « 1-bis »;

al comma 4, le parole: « modifiche ed integrazioni » sono sostituite dalla seguente: « modificazioni »; e le parole: « 18.000 euri » e « 22.000 euri » sono sostituite dalle seguenti: « 18.000 euro » e: « 22.000 euro »;

al comma 10, la parola: « integrazioni » è sostituita dalla seguente: « modificazioni »;

al comma 12, la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato »;

al comma 13, le parole: « Agenzia per il territorio » sono sostituite dalle seguenti: « Agenzia del territorio »;

al comma 14, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « cinque »; le parole da: « salvo che » sino alla fine del comma sono soppresse;

al comma 17, le parole: « decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 »; e le parole: « e l'articolo 19 » sono sostituite dalle seguenti: « e dall'articolo 19 »;

al comma 19, le parole da: « Si applicano altresì » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla metà. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di cessione ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti

previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano state già eseguite ».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera c), le parole: « 5.000 euri » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »;

al comma 1, lettera e), le parole: « siano detenuti » sono sostituite dalle seguenti: « sia detenuto »;

al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: « decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

al comma 2, le parole: « decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al »; e le parole: « decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

al comma 3, le parole: « la lettera d) è soppressa » sono sostituite dalle seguenti: « la lettera d) è abrogata »;

al comma 6, dopo le parole: « comma 4 dell'articolo 5 » sono aggiunte le seguenti: « del presente decreto ».

(A.C. 1655-A – Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

ART. 1.

(Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico).

Al comma 1, sopprimere le parole: in-
disponibile e.

1. 1. Giordano, Russo Spina.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Appositi decreti individuano con le seguenti: L'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua.

1. 10. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: attribuiti aggiungere le seguenti: , per la loro gestione,

1. 2. Giordano, Russo Spina.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: riconosciuti di aggiungere la seguente: esclusiva.

1. 3. Giordano, Russo Spina.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I beni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici non territoriali per i quali sia stata formaliz-

zata un'offerta da parte di enti pubblici territoriali o di altri soggetti pubblici, alla data del 31 ottobre 2001, sono esclusi dai decreti di cui ai commi 1 e 2. L'acquisizione da parte dei soggetti offerenti potrà avvenire in base alla normativa vigente al momento dell'offerta e comunque in deroga alle disposizioni del presente decreto.

2-ter. Gli Enti pubblici territoriali o gli altri soggetti pubblici possono presentare formale offerta per l'acquisizione di beni del patrimonio immobiliare pubblico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso la procedura di assegnazione dovrà terminare entro 12 mesi dalla presentazione dell'offerta; in caso contrario i beni verranno posti in vendita secondo le disposizioni della vigente legge.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 17, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Lo Stato e gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 1 della presente legge.

***1. 6.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I beni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici non territoriali per i quali sia stata formalizzata un'offerta da parte di enti pubblici territoriali o di altri soggetti pubblici, alla data del 31 ottobre 2001, sono esclusi dai decreti di cui ai commi 1 e 2. L'acquisizione da parte dei soggetti offerenti potrà avvenire in base alla normativa vigente al momento dell'offerta e comunque in deroga alle disposizioni del presente decreto.

2-ter. Gli Enti pubblici territoriali o gli altri soggetti pubblici possono presentare formale offerta per l'acquisizione di beni del patrimonio immobiliare pubblico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge. In tal caso la procedura di assegnazione dovrà terminare entro 12 mesi dalla presentazione dell'offerta; in caso contrario i beni verranno posti in vendita secondo le disposizioni della vigente legge.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 17, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Lo Stato e gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 1 della presente legge.

***1. 7.** Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dalla individuazione di cui al comma 2 le unità immobiliari ad uso abitativo alle quali si applicano le normative in materia di edilizia residenziale pubblica.

1. 4. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, sostituire la parola: articolo con la seguente: decreto.

1. 8. Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione delle unità immobiliari ad uso abitativo,.

1. 5. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , nonché ai beni utilizzati ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre 20 anni, con il consenso dei proprietari.

1.9. Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Gli immobili appartenenti al demanio militare o in uso all'Amministrazione della difesa, qualora ricompresi nelle procedure di cui al presente decreto, sono alienati in osservanza delle convenzioni in essere tra l'Amministrazione e le società pubbliche incaricate delle dismissioni e con le modalità ivi previste. I proventi sono riassegnati interamente al Ministero della difesa.

1. 130. Ostillio, Benvenuto, Pistone.

ART. 2.

(Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: anche attraverso fino a: responsabilità limitata con le seguenti: di una o più società interamente pubbliche.

2. 1. Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: una o.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: ad una o più con la seguente: alle.

2. 6. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

(Approvato)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, anche in qualità di arranger dell'operazione di cartolarizzazione, scelti per le operazioni non ancora avviate secondo procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere.

2. 7. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione delle società di cui al presente comma, sui risultati economico-finanziari conseguiti.

2. 8. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

2. 5. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 3, dopo le parole: dalle società di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:; qualora interamente a capitale pubblico,

2. 2. Giordano, Russo Spina.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: e sono soggetti fino alla fine del periodo con le seguenti: e si considerano

emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri.

2. 10. Governo.

(Approvato)

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

2. 3. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 6.

2. 4. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: perfezionamento delle stesse, aggiungere le seguenti: nonché le formalità ad essi connesse,

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché da ogni altro tributo o diritto.

2. 11. Governo.

(Approvato)

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché, per gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni che coinvolgono terzi, ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 8.

2. 9. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

ART. 3.

(Modalità per la cessione degli immobili).

Sopprimerlo.

3. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

3. 2. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

3. 202. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: la gestione aggiungere le seguenti: da parte delle società di cui all'articolo 2, comma 1, o da parte di altre società da esse indicate.

3. 79. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) le modalità di controllo sull'efficienza dell'operazione di cartolarizzazione.

3. 80. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 252 DEL GOVERNO.

All'emendamento 3. 252, sopprimere la parola: straordinario.

0. 3. 252. 1. Boccia, Mantini, Monaco, Pinza, Benvenuto, Nicola Rossi, Lettieri.

All'emendamento 3. 252, aggiungere, alla fine, le parole: in conformità alle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

0. 3. 252. 2. Boccia, Mantini, Monaco, Pinza, Benvenuto, Nicola Rossi.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

3. 252. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

3. 52. Russo Spena, Giordano.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: delle unità immobiliari ad uso residenziale *aggiungere le seguenti:* , trasferite ai sensi del comma 1 del presente articolo,.

3. 3. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

3-bis. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e gli altri enti non commerciali previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale previste dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le organizzazioni non governative (Ong), le organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, hanno diritto ad accedere all'acquisto di una quota non superiore al 5 per cento del totale degli immobili, a condizioni agevolate, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con

il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. 58. Monaco, Lucà.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli inviti a comprare, inviati per lettera dagli enti proprietari ai conduttori, e da questi accettati per iscritto, valgono come contratto preliminare di compravendita perfezionato dalle parti, se il prezzo era chiaramente individuabile e se la corrispondenza è intervenuta prima del 26 settembre 2001. Il rogito conseguente deve avvenire entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a richiesta di una delle parti da effettuarsi — a pena decadenza — entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

3.113 Degennaro.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: con reddito familiare *fino alla fine del comma con le seguenti:* qualora il reddito familiare non superi quello stabilito dalle vigenti leggi regionali o nazionali come limite per la revoca dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di dodici anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili, il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalità indicate nel periodo precedente, è aumentato del 25 per cento. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni è consentita solo ed esclusivamente l'alienazione della sola nuda proprietà, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5 e a condizione che l'onere per il conduttore, comunque determinato e qua-

lificato, non ecceda la misura del canone di locazione come sopra indicato. Ove il conduttore che non esercita l'opzione di sponga di un reddito complessivo familiare annuo loro superiore ai limiti sopra indicati, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di tre anni. I contratti di locazione stipulati dall'alienante ovvero, per i contratti non scaduti, i preliminari di locazione dovranno, a cura, dell'alienante, essere depositati in allegato all'atto notarile di trasferimento dell'immobile.

3. 68. Pistone, Lucidi, Coluccini, Sciacca, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parole da: con reddito familiare complessivo fino a: 18.000 euro, con le seguenti: qualora il reddito familiare non superi quello stabilito dalle vigenti leggi regionali o nazionali come limite per la revoca dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parole: è pari a 22.000 euro con le seguenti: è aumentato del 25 per cento.

3. 82. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Sciacca, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parole da: con reddito familiare complessivo fino a: 18.000 euro, con le seguenti: qualora abbiano un reddito annuo familiare non superiore a quello previsto al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parole: è pari

a 22.000 euro con le seguenti: è aumentato del 25 per cento.

3. 106. Lucidi, Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Sciacca, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 18.000 euro con le seguenti: 19.000 euro.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: 28 febbraio, con le seguenti: 20 febbraio.

* **3. 4.** (Nuova formulazione) Pistone, Lucidi.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 18.000 euro con le seguenti: 19.000 euro.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: 28 febbraio, con le seguenti: 20 febbraio.

* **3. 5.** (Nuova formulazione) Giordano, Russo Spena.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 18.000 euro con le seguenti: 19.000 euro.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: 28 febbraio, con le seguenti: 20 febbraio.

* **3. 102.** (Nuova formulazione). Melandri, Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Lucidi, Sciacca, Santagata, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: per un periodo di aggiungere la seguente: almeno.

3. 6. Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nove anni con le seguenti: dodici anni.

* **3. 43.** Pistone, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nove anni con le seguenti: dodici anni.

***3. 53.** Russo Spena, Giordano.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nove anni con le seguenti: dodici anni.

***3. 151.** Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Lucidi, Sciacca, Santagata, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 22.000 euro con le seguenti: 24.000 euro.

** **3. 42.** Pistone, Lucidi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 22.000 euro con le seguenti: 24.000 euro.

** **3. 103** Melandri, Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Lucidi, Sciacca, Santagata, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: conduttori ultrasessantacinquenni con le seguenti: nuclei familiari con com-

ponenti ultrasessantacinquenni o con componenti con portatori di handicap.

3. 54. Russo Spena, Giordano.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: è consentita aggiungere le seguenti: solo ed esclusivamente.

***3. 44.** Pistone, Lucidi.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: è consentita aggiungere le seguenti: solo ed esclusivamente.

***3. 153.** Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Sciacca, Santagata, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: l'alienazione della sola nuda proprietà con le seguenti: la sola alienazione della nuda proprietà.

3. 78. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lucidi, Potenza, Sciacca, Santagata, Sciacca, Tolotti.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5 con le seguenti: quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto.

3. 250. (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e a condizione che l'onere per il conduttore, comunque determinato e qualificato, non ecceda la misura del canone di locazione come sopra indicato.

3. 45. Pistone, Lucidi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto.

3. 154. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lucidi, Potenza, Sciacca, Santagata, Sciacca, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il conduttore che non eserciti l'opzione, con reddito familiare complessivo annuo lordo non superiore a due volte i limiti di cui al presente comma, può richiedere il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di tre anni. I contratti di locazione stipulati dall'alienante ovvero, per i contratti non scaduti, i preliminari di locazione, sono depositati a cura dell'alienante in allegato all'atto notarile di trasferimento dell'immobile.

3. 88. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Lucidi, Sciacca, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ove il conduttore che non esercita l'opzione disponga di un reddito complessivo familiare annuo lordo superiore ai limiti sopra indicati è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di tre anni. I contratti di locazione stipulati dall'alienante ovvero, per i contratti non scaduti, i preliminari di locazione dovranno, a cura dell'alienante, essere depositati in allegato all'atto notarile di trasferimento dell'immobile.

3. 46. Pistone, Lucidi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove il conduttore che non esercita l'opzione disponga di un reddito complessivo familiare annuo lordo superiore ai limiti sopra indicati, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo non superiore a due anni.

3. 81. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lucidi, Potenza, Santagata, Sciacca, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Gli immobili non optati e quelli liberi al momento dell'avvio della rivendita saranno offerti in prelazione agli enti locali e agli enti territoriali di edilizia residenziale pubblica.

3. 7. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Alla scadenza del rinnovo novennale del contratto previsto dal precedente comma 4 per i soggetti ivi richiamati i contratti saranno rinnovati sulla base di specifici accordi territoriali per i contratti agevolati tra sindacati degli inquilini e la proprietà ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. 8. Giordano, Russo Spena.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: È comunque riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale.

3. 9. Cusumano, Potenza.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: solo per il caso di vendita *fino alla fine del comma con le seguenti:* Il prezzo di vendita dell'unità immobiliare

ad uso residenziale e ad uso diverso sarà determinato dall'ente con propria proposta e dovrà rimanere tale fino al momento in cui i conduttori non possano più esercitare il proprio diritto di prelazione, da esercitarsi con le modalità previste dagli articoli 38 e 39 della legge n. 392 del 1978.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle singole unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale può essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili. Il diritto di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata è successiva ad un acquisto in blocco. Le modalità di esercizio della prelazione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.

3. 64 Lucidi, Coluccini, Pistone, Sciacca, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: solo per il caso *fino alla fine del periodo con le seguenti:* da esercitarsi con le modalità previste dagli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. 10. Pistone, Lucidi.

Al comma 5, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Il diritto di prelazione relativo a singoli immobili, destinati ad uso diverso da quello residenziale, venduti in blocco, può essere esercitato dai conduttori tramite espressione di volontà congiunta di acquisto dell'intero blocco. Lo stesso diritto di prelazione segue l'eventuale successiva rivendita anche di singoli fabbricati che può essere anche esercitato dai relativi conduttori. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle singole unità immobiliari ad uso diverso

da quello residenziale sussiste anche in caso di vendita frazionata successiva ad un acquisto in blocco.

3. 111. Foti, Mazzocchi.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: degli oneri accessori *aggiungere le seguenti:* , ovvero previa definizione delle partite contabili sia per quanto concerne i canoni che per gli oneri accessori, applicando quanto previsto dai commi 12 e 13 dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. 11. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° marzo 1952, n.113.

3. 107. Duilio, Benvenuto, Pinza, Nicola Rossi, Pistone, Lucidi, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Sciacca, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: , in caso di eliminazione del servizio di portineria.

* **3. 12.** Pistone.

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: , in caso di eliminazione del servizio di portineria.

* **3. 71** Lucidi, Coluccini, Sciacca, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: per l'acquisto, *aggiungere le seguenti:* sono conferite ai fondi di cui all'articolo 4 ovvero.

** **3. 89.** Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: per l'acquisto aggiungere le seguenti: sono conferite ai fondi di cui all'articolo 4 ovvero.

**** 3. 13.** Pistone, Lucidi, Coluccini, Sciacca.

Sostituire il comma 8, con il seguente:

8. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale esclusivamente condotte dagli optanti, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili è altresì confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo, unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento più uno delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.

Anche ai fini di quanto previsto dal successivo comma 20 l'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori sotto forma di mandato collettivo consente, in ogni caso, la vendita esclusivamente a vantaggio dei conduttori dell'unità immobiliare condotta, con esclusione di ogni altra modalità di alienazione delle unità libere e di quelle per le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione che non sia quella prevista dal precedente comma 7.

3. 69. Pistone, Lucidi, Coluccini, Sciacca, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: ad uso residenziale, aggiungere le seguenti: esclusivamente condotte dagli optanti,.

3. 14. Pistone, Lucidi.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: , escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13,.

Conseguentemente, sostituire il comma 13 con il seguente:

13. La diminuzione del 30 per cento sul prezzo di mercato, di cui al comma 8, si calcola sul valore per metro quadro e si applica sino all'importo di 3.000 euro per metro quadro. Nessuna diminuzione è applicata sull'importo eccedente tale limite. È abrogato il comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n.488.

3. 29. Cusumano, Potenza.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: , escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13,.

*** 3. 116.** Degennaro.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: , escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13,.

*** 3. 100.** Melandri, Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lucidi, Potenza, Santagata, Sciacca, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 40 per cento.

3. 98. Melandri, Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lucidi, Potenza, Santagata, Sciacca, Tolotti.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; la riduzione è pari al 50 per cento nelle fattispecie di cui al comma 4.

3. 99. Melandri, Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lucidi, Potenza, Santagata, Sciacca, Tolotti.

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La riduzione non si applica alle unità immobiliari di pregio ai sensi del comma 13 i cui conduttori non ricadono nelle fattispecie di cui al comma 4.

3. 160. Melandri, Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lucidi, Potenza, Santagata, Sciacca, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: l'80 per cento con le seguenti: il 50 per cento più 1.

3. 47. Pistone, Lucidi.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: l'80 per cento con le seguenti: il 60 per cento.

* **3. 15.** Cusumano, Potenza.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: l'80 per cento con le seguenti: il 60 per cento.

* **3. 90.** Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Lucidi, Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: l'80 per cento con le seguenti: il 70 per cento.

3. 16. Giordano, Russo Spena.

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il prezzo di vendita delle unità immobiliari offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 50 per cento per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili o il cui reddito complessivo annuo lordo sia inferiore a 24.000 euro. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni tale diminuzione è pari al 60 per cento del prezzo.

3. 105. Melandri.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche ai fini di quanto previsto dal comma 20, l'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori sotto forma di mandato collettivo consente, in ogni caso, la vendita esclusivamente a vantaggio dei conduttori delle unità immobiliari condotta, con esclusione di ogni altra modalità di alienazione delle unità libere e di quelle per le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione che non sia quella prevista dal precedente comma 7.

3. 48. Pistone, Lucidi.

Al comma 9, sostituire le parole da: , nonché l'espletamento fino alla fine del comma con le seguenti: è affidata a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1; l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della

documentazione ad essi relativa, sono affidati all'Agenzia del territorio.

3. 91. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Lucidi, Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 9, dopo le parole: unità immobiliare aggiungere le seguenti: alienato con le modalità di cui al presente decreto.

3. 17. Cusumano, Potenza.

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In alternativa ai criteri previsti dal presente comma e dal precedente comma 8 l'acquirente può richiedere la determinazione del prezzo all'Ute. In tal caso la determinazione UTE è definitiva.

* **3. 18.** Pistone, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In alternativa ai criteri previsti dal presente comma e dal precedente comma 8 l'acquirente può richiedere la determinazione del prezzo all'Ute. In tal caso la determinazione UTE è definitiva.

* **3. 65.** Lucidi, Coluccini, Sciacca.

Al comma 10, sostituire le parole: 31 ottobre 2001 con le seguenti: 31 ottobre 2002.

3. 66. Lucidi, Coluccini, Pistone, Sciacca.

Al comma 10, sostituire le parole: 31 ottobre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

* **3. 92.** Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Buemi, Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 10, sostituire le parole: 31 ottobre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

* **3. 121.** Degennaro.

Al comma 10, sostituire le parole: 31 ottobre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

* **3. 19.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, sostituire le parole: 31 ottobre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

* **3. 20.** Pistone, Lucidi.

Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In via transitoria, per le persone fisiche titolari di contratto di locazione che abbiano già manifestato la volontà dell'acquisto, si applica fino al 31 gennaio 2002 la normativa precedentemente in vigore. La disposizione si applica anche ai conduttori che acquistano unità immobiliari ad uso residenziale a mezzo di mandato collettivo.

3. 21. Buontempo.

Al comma 11, primo periodo, premettere le parole: Ferme restando le disposizioni di cui al comma 20,

* **3. 49.** Pistelli.

Al comma 11, primo periodo, premettere le parole: Ferme restando le disposizioni di cui al comma 20,

* **3. 109.** Fluvi, Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Lucidi, Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: degli enti previdenziali fino a:

31 ottobre 2001 con le seguenti: di cui al presente decreto-legge, diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2002.

3. 67. Lucidi, Coluccini, Pistone, Sciacca, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: che non sono stati venduti con le seguenti: per i quali non siano state avviate le procedure di vendita da parte degli enti proprietari, di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, attraverso la definizione della valutazione e l'acquisizione della disponibilità all'acquisto da parte dei conduttori.

3. 22. Cusumano, Potenza.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: che non sono stati venduti con le seguenti: , per i quali non sia stata acquisita la disponibilità all'acquisto e per i quali gli enti proprietari non abbiano già provveduto alla valutazione.

* **3. 23.** Cusumano, Potenza.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: che non sono stati venduti con le seguenti: , per i quali non sia stata acquisita la disponibilità all'acquisto e gli enti proprietari non abbiano già provveduto alla valutazione.

* **3. 56.** Vitali.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

** **3. 24.** Cusumano, Potenza.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

** **3. 55.** Russo Spina, Giordano.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

** **3. 93.** Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Lucidi, Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

** **3. 120.** Degennaro.

Al comma 11, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli immobili per i quali gli enti venditori abbiano comunque definito la valutazione e determinato il prezzo di vendita alla data del 26 settembre 2001, qualora siano alienati entro il 31 dicembre 2001, non si applicano le procedure e le modalità di cui al presente decreto.

3. 25. Cusumano, Potenza.

Al comma 11, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: La disposizione si applica anche ai beni ad uso prevalentemente strumentale qualora, entro il 31 dicembre 2001, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non abbia emanato direttive agli enti previdenziali pubblici per l'unificazione di uffici, sedi e sportelli.

3. 83. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lucidi, Potenza, Santagata, Sciacca, Tolotti.

Al comma 11, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le modalità di cui al presente decreto non si applicano altresì all'alienazione degli immobili per i quali sia stata comunque definita la valutazione ed acquisita la disponibilità all'acquisto

alla data del 26 settembre 2001, da parte dei conduttori che rappresentino almeno il 60 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile.

3. 26. Cusumano, Potenza.

Al comma 12, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in misura non inferiore al tasso di copertura delle riserve tecniche.

3. 73. Benvenuto, Pinza, Nicola Rossi, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 12, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La vendita in favore dei conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale non è soggetta ad IVA.

3. 27. Cusumano, Potenza.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.201
DEL GOVERNO

All'emendamento 3.201, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Permane comunque l'obbligo per lo Stato di prestare garanzia sulla copertura delle prestazioni erogate dall'INPDAl, sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 967 del 1953.

0. 3. 201. 1. Ostillio.

Al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In attesa dell'adozione degli interventi diretti a ristabilire l'equilibrio economico-patrimoniale e finanziario della gestione previdenziale, l'INPDAl può prelevare dal conto di tesoreria, aperto ai sensi del presente comma, le somme necessarie al pagamento delle prestazioni istituzionali e delle spese di funzionamento, qualora attesti di non poter

assicurare la copertura finanziaria di tali spese con il gettito delle entrate di qualsiasi natura o mediante lo smobilizzo di valori immobiliari, ed indichi le misure necessarie per il perseguimento dell'equilibrio di cui sopra, ivi compresa la ricostituzione della speciale riserva, di cui all'articolo 3 della legge 15 marzo 1973, n. 44, e successive modificazioni.

3. 201. Governo.

Al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: In attesa dell'adozione dei necessari interventi per il riequilibrio economico, finanziario e patrimoniale della gestione previdenziale, ferme restando le garanzie per le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, l'INPDAl può prelevare dal conto di tesoreria, di cui al presente comma, le somme necessarie al pagamento delle prestazioni istituzionali e delle spese di funzionamento, qualora attesti di non poter assicurare la copertura finanziaria di tali spese con il gettito delle entrate di qualsiasi natura o mediante lo smobilizzo di valori mobiliari. L'ente indicherà le misure necessarie per il perseguimento dell'equilibrio di cui sopra, ivi compresa la ricostituzione della speciale riserva, di cui all'articolo 3 della legge 15 marzo 1973, n. 44, e successive modificazioni.

3. 112. Degennaro.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il consenso delle parti può essere designato ufficiale rogante un funzionario dell'ente venditore.

* **3. 28.** Cusumano, Potenza.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il consenso delle parti può essere designato ufficiale rogante un funzionario dell'ente venditore.

* **3. 108.** Santagata, Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Lucidi,

Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Tolotti.

Sopprimere il comma 13.

3. 115. Degennaro.

Al comma 13, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con i criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , il cui valore unitario medio di mercato risulti inferiore a quello definito con il criterio di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3. 57. Benvenuto, Lucidi, Coluccini, Pistone, Sciacca.

Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale.

* **3. 30.** Pistone.

Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale.

* **3. 63.** Lucidi, Coluccini, Sciacca, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: centri storici urbani *aggiungere le seguenti:* dei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti.

3. 97. Abbondanzieri, Mariani, Galeazzi, Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 14, dopo le parole: immobili acquistati *aggiungere le seguenti:* a qualsiasi titolo.

3. 84. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 14, sostituire le parole da: per effetto dell'esercizio *fino alla fine del comma con le seguenti:* a qualsiasi titolo prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo che si verificino incrementi del nucleo familiare di almeno due unità, ovvero si verifichi il trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di 50 chilometri da quello di ubicazione dell'immobile. La nullità prevista al presente comma si intende altresì riferita a tutti gli atti dispositivi della proprietà intervenuti in violazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. A tal fine l'ente alienante e il conduttore possono esercitare il diritto di riscatto dell'immobile ceduto.

3. 62. Lucidi, Coluccini, Pistone, Sciacca, Battaglia, Leoni, Ruggia.

Al comma 14, sostituire le parole da: cinque anni *fino alla fine del comma con le seguenti:* dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo che si verificino incrementi del nucleo familiare di almeno due unità, ovvero si verifichi il trasferimento dell'ac-

quirente in un comune distante più di 50 chilometri da quello di ubicazione dell'immobile.

3. 56. Russo Spena, Giordano.

Al comma 14, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

3. 31. Pistone, Lucidi.

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La nullità prevista dal presente comma si intende altresì riferita a tutti gli atti dispositivi della proprietà intervenuti in violazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. A tal fine l'ente alienante e il conduttore possono esercitare il diritto di riscatto dell'immobile ceduto.

3. 32. Pistone, Lucidi.

Sopprimere il comma 15.

3. 57. Russo Spena, Giordano.

Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: al 15 per cento con le seguenti: al 50 per cento.

3. 77. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Lucidi, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 17, sostituire il secondo periodo con il seguente: La vendita di beni immobili di interesse storico-artistico di proprietà dello Stato è soggetta alle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

3. 101. Melandri, Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Fri-

gato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lucidi, Potenza, Santagata, Sciacca, Tolotti.

Al comma 17, secondo periodo, sopprimere le parole: alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, né.

3. 85. Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: testo unico aggiungere le seguenti: in materia di beni culturali e ambientali.

3. 96. Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 17, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 58. Giordano, Russo Spena.

Al comma 17, ultimo periodo, sopprimere le parole: , gli enti pubblici territoriali.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti locali e territoriali, che abbiano deliberato la vendita del proprio patrimonio immobiliare con le modalità di cui al presente decreto, possono acquisire con diritto di prelazione i beni immobiliari posti in vendita.

3. 95. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Lucidi, Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 17, ultimo periodo, sopprimere le parole: , gli enti pubblici territoriali.

3. 94. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Lucidi, Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 17, ultimo periodo, dopo le parole: enti pubblici territoriali *aggiungere le seguenti:* che non rispettino i criteri di

cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

3. 72. Nicola Rossi.

Al comma 17, ultimo periodo, dopo le parole: soggetti pubblici *aggiungere le seguenti:* , eccezion fatta per regioni, province e comuni.

3. 33. Pistone, Lucidi.

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: non possono in alcun caso *con la seguente:* possono.

3. 61. Coluccini, Lucidi, Pistone, Sciacca, Battaglia, Leoni, Ruggia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 251
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 3. 251, sopprimere le parole: ad uso non residenziale.

0. 3. 251. 1. Pinza, Benvenuto, Boccia.

Al comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acqui-

stare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi.

3. 251. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
3.200 DEL GOVERNO

All'emendamento 3.200, primo periodo, sostituire le parole: definitivamente offerte in opzione *con le seguenti:* per i quali sia stata formalmente acquisita la disponibilità all'acquisto da parte dei conduttori.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: indicate nell'offerta *con le seguenti:* stabilite dagli enti ai sensi della normativa vigente alla data di inoltro della lettera di offerta.

0. 3. 200. 1. Cusumano, Potenza.

All'emendamento 3.200, secondo periodo, sostituire le parole: l'80 per cento *con le seguenti:* il 60 per cento.

0. 3. 200. 2. Cusumano, Potenza.

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta. Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo raccomandata AR, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del

comma 8 è confermato limitatamente ad acquisti di sole unità immobiliari optate e purché le stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.

3. 200 (Nuova formulazione). Governo.

(Approvato)

Al comma 20, sostituire le parole: definitivamente offerti in opzione con le seguenti: per i quali i conduttori hanno risposto affermativamente alla proposta di vendita avvenuta.

3. 34. Giordano, Russo Spena.

Al comma 20, sostituire le parole da: in opzione fino alla fine del comma con le seguenti: in prelazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al prezzo ed alle altre condizioni indicate nell'offerta dall'ente a mezzo di lettera inviata o da inviarsi ai conduttori degli immobili di cui al presente decreto e proseguono le procedure di trasferimento, fatti salvi i diritti dei conduttori optanti sia in forma individuale che di mandato collettivo.

3. 60. Coluccini, Lucidi, Pistone, Sciacca.

Al comma 20, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: al 31 dicembre 2001.

3. 119. Degennaro.

Al comma 20, dopo le parole: alla data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.

* **3. 35.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 20, dopo le parole: alla data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.

* **3. 50.** Pistelli.

Al comma 20, dopo le parole: alla data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.

* **3. 86.** Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 20, dopo le parole: presente decreto aggiungere le seguenti: e, relativamente agli immobili indicati dalla tabella B del decreto interministeriale 27 settembre 2000, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 51. Pistelli.

Al comma 20, sostituire le parole: al prezzo ed alle altre condizioni indicate nell'offerta con le seguenti: e gli immobili elencati nella tabella B del decreto interministeriale del 27 settembre 2000, recante individuazione degli immobili degli enti previdenziali pubblici da dismettere ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 140 del 1997 e determinazione delle procedure di vendita degli immobili stessi, al prezzo ed alle altre condizioni indicate nell'offerta e nell'articolo 1, comma 4, del citato decreto interministeriale.

3. 114. Fiori.

Al comma 20, sostituire le parole: al prezzo ed alle altre con la seguente: alle.

3. 36. Giordano, Russo Spena.

Al comma 20, aggiungere, in fine, le parole: nonché gli immobili indicati nella tabella B allegata al decreto interministeriale 27 settembre 2000 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. 110. Fluvi, Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Lucidi, Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 20, aggiungere, in fine, le parole: e proseguono le procedure di trasferimento, fatti salvi i diritti dei conduttori optanti sia in forma individuale che di mandato collettivo.

3. 37. Pistone, Lucidi.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. Sono altresì fatti salvi i criteri per la stima, nonché le relative classificazioni e stime, degli immobili del piano ordinario, di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e di quelli previsti dal decreto interministeriale 27 settembre 2000, tabella B, già effettuate dagli enti previdenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. 117. Degennaro.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. Sono altresì fatti salvi i criteri per la stima, nonché le relative classificazioni e stime, degli immobili del piano ordinario, di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e di quelli previsti dal decreto interministeriale 27 settembre 2000, tabella B, già effettuate dagli enti previdenziali alla data del 31 dicembre 2001.

3. 118. Degennaro.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. Agli immobili ad uso abitativo di cui al presente articolo deve essere garantita l'uniformità delle valutazioni di mercato per immobili situati nella stessa zona, fatte salve caratteristiche dell'immobile che ne provino la differente valutazione, siano essi di enti pubblici previdenziali diversi che dello stesso ente.

3. 38. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. La disposizione di cui al comma 20 si applica altresì ad ogni altro immobile residenziale, compreso tra i beni appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 1, che sia stato definitivamente offerto alla data del 26 settembre 2001 ai conduttori e agli utilizzatori, nonché agli alloggi da trasferirsi ai comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

* **3. 39.** Pistone.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. La disposizione di cui al comma 20 si applica altresì ad ogni altro immobile residenziale, compreso tra i beni appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 1, che sia stato definitivamente offerto alla data del 26 settembre 2001 ai conduttori e agli utilizzatori, nonché agli alloggi da trasferirsi ai comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

* **3. 59.** Coluccini, Lucidi, Sciacca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — (Beni immobili a destinazione agricola). — 1. I beni immobili di proprietà pubblica soggetti ad utilizzazione agricola alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuati con i decreti previsti dall'articolo 1, comma 2, sono trasferiti all'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), organismo fondiario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200. L'ISMEA destina i beni medesimi ad interventi di riordino fondiario, con le modalità previste dalla normativa, anche fiscale, vigente e dallo

specifico regime di aiuto nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione 5 giugno 2001, n. 288933.

2. I decreti di cui all'articolo 3, comma 1, sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Per gli interventi di riordino fondiario, l'ISMEA utilizza le procedure e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 2 e seguenti. Eventuali oneri sono a carico degli stanziamenti previsti a favore della ricomposizione fondiaria nella tabella D della legge n. 388 del 2000.

4. Nella rivendita da parte dell'ISMEA è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto ai conduttori e ai soggetti che hanno il godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti nei confronti dell'amministrazione competente.

3. 01. Misuraca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Le unità immobiliari degli enti previdenziali pubblici che risultino libere fino alla data del 31 dicembre 2001, sono messe, nella misura del 60 per cento, a disposizione dei comuni che le assegnano a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

3. 02. Giordano, Russo Spena.

ART. 4.

(Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a uso diverso da quello residenziale.

* 4. 1. Pistone, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ad uso diverso da quello residenziale.

* 4. 4. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Buemi, Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La percentuale di immobili ad uso residenziale conferiti non potrà comunque essere inferiore al 20 per cento.

** 4. 2. Pistone.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La percentuale di immobili ad uso residenziale conferiti non potrà comunque essere inferiore al 20 per cento.

** 4. 3. Coluccini, Lucidi, Sciacca.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano, in quanto compatibili, al patrimonio immobiliare di enti locali e territoriali che sono autorizzati a costituire, o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi individuati mediante procedure di evidenza pubblica, società a responsabilità limitata aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti.

4. 5. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Lucidi, Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — *(Disposizioni riguardanti immobili della Difesa).* — 1. Le disposizioni

di cui ai precedenti articoli non si applicano ai beni immobili dell'amministrazione della difesa o ad essa in uso.

2. Il Ministro della difesa può realizzare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione di beni valutati non più necessari per le proprie esigenze. Sono utilizzate le norme di cui ai precedenti articoli, in quanto applicabili. Sono esclusi dalle operazioni di cartolarizzazione gli immobili già ricompresi nei decreti del Presidente del consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 29 dicembre 1996, n. 662. I proventi derivanti dalla cartolarizzazione sono per intero immediatamente riassegnati al Ministero della difesa.

3. Nel procedere alle alienazioni, il Ministero della difesa e le amministrazioni territoriali interessate definiscono specifici accordi per la realizzazione di progetti di utilizzo dei beni in dismissione, da realizzarsi secondo la normativa vigente, prioritariamente mediante la costituzione di società con la partecipazione anche maggioritaria di soggetti privati, a cui venga affidata la successiva gestione degli stessi beni e delle opere annesse.

4. Il valore di 200.000 euro di cui al comma 9 dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato a 400.000 euro.

4. 01. Ostillio.

CAPO II

DISCIPLINA DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO IMMOBILIARE

ART. 5.

(Disposizioni in materia di fondi comuni d'investimento immobiliare).

Sopprimerlo.

5. 1. Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera *j*), dopo le parole « in monte », sono inserite le seguenti « il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote »;

1-bis. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente lettera: « e) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari; »

1-ter. All'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, lettera *b*), è abrogata e sostituita dalle seguenti:

b) le cautele da osservarsi con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;

b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilito dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori, nel caso dei fondi previsti alla lettera *e*) del precedente comma, dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri

beni, nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi.»

Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nel caso dei fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1-bis dell'articolo 5 del presente decreto, si applicano a condizione che le quote del fondo siano negoziate in almeno un mercato regolamentato. »

5. 4. *(Ulteriore nuova formulazione)*
Rossi Nicola, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le lettere e) e f).

5. 2. Degennaro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dal comma 1.

5. 3. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: testo unico aggiungere le seguenti: delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: testo unico aggiungere le seguenti: delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

5. 1-bis. Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

ART. 6.

(Regime tributario del fondo ai fini delle imposte sui redditi).

Sopprimerlo.

6. 1. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 1.

6. 2. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: testo unico aggiungere le seguenti: delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

6. 6. Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Sopprimere il comma 2.

6. 5. Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: all'1 per cento fino alla fine del periodo, con le seguenti: allo 0,5 per cento a titolo di imposta sostitutiva. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta allo 0,25 per cento per la parte di patrimonio del

fondo rappresentata da investimenti effettuati nelle aree geografiche dell'obiettivo 1 e per la parte di patrimonio investita in immobili pubblici.

6. 4. Degennaro.

Al comma 2, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 10 per cento.

6. 3. Giordano, Russo Spena.

ART. 7.

(Regime tributario dei partecipanti).

Sopprimerlo.

7. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 10 per cento.

7. 2. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 6, hanno diritto, facendone richiesta entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento è percepito alla società di gestione del fondo comune, al pagamento di una somma pari all'1 per cento del valore delle quote proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo di imposta. In ogni caso il valore delle quote è rilevato, in ciascun periodo di imposta, dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.

1-ter. Il pagamento è disposto dalla società di gestione, per il tramite della banca depositaria, traendo la provvista dagli importi complessivamente dovuti, ai sensi dell'articolo 6, a titolo di imposta sostitutiva sul valore netto contabile dei

fondi da essa gestiti. Il predetto ammon-tare non può essere richiesto all'amministrazione finanziaria.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero, diversi dai soggetti residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma *7-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma *7-bis*.

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*.

7. 3. Degennaro.

ART. 8.

(Regime tributario del fondo ai fini IVA).

Sopprimerlo.

8. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

8. 2. Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, dopo le parole: sono stabilite aggiungere le seguenti: , entro novanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto,

8. 1-bis. Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — *(Imposte sugli atti di alienazione di immobili dello Stato).* — 1.

Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione di lire per ciascuna imposta.

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il secondo comma.

- 8. 01.** Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

ART. 9.

(Disposizioni di coordinamento).

Sopprimere il comma 1.

- 9. 1.** Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, dopo le parole: testo unico aggiungere le seguenti: delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

- 9. 2.** Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 234, dopo la parola: « costituiti » sono aggiunte le seguenti: « anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

- 9. 3.** Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cen-

namo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, articolo 14-bis, comma 1, le parole: « qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti » sono soppresse.

- 9. 4.** Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

(A.C. 1655-A – Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1655-A, recante conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto prevede che appositi decreti individuino il patrimonio;

l'articolo 3 definisce le modalità per la cessione di alloggi;

impegna il Governo

in sede di attuazione della legge e in sede di emanazione dei citati decreti, a tenere presente che comunque sono preferibilmente alienati agli utenti, intendendosi per

utente l'occupante e limitatamente all'immobile occupato, che ne facciano richiesta, gli alloggi della difesa (legge n. 497 del 1978), purché ubicati fuori delle infrastrutture militari, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di riassegnazione delle risorse derivanti dalla dismissione militare.

9/1655/1. (Testo così modificato nel corso della seduta) Ascierto.

La Camera,

impegna il Governo

nel processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, a riconsiderare il caso degli immobili demaniali (ex caserme) dati in concessione da almeno trenta anni, senza scadenza e con vincolo di mero utilizzo scolastico a province e comuni, purché permanga la finalità d'uso scolastica e siano stati già realizzati investimenti nel passato e già deliberati ulteriori investimenti per almeno oltre la metà del valore dell'immobile, allo scopo di una alienazione diretta a titolo gratuito od oneroso, tenuto conto degli investimenti suddetti.

9/1655/2. Ruggeri.

La Camera,

a conclusione dei lavori di approvazione delle disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

riconosciuta la vasta dimensione e la particolare importanza economica dei beni immobili di proprietà pubblica ad utilizzazione agricola alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, non esplicitamente contemplati dalle disposizioni appena approvate, ma già oggetto di interventi normativi precedenti che non hanno condotto al

raggiungimento degli obiettivi previsti di cessione dei beni non essenziali e di recupero di una dimensione di maggiore efficienza economica complessiva nella gestione;

considerate le peculiarità funzionali dei beni e l'esigenza di alta specializzazione richiesta alle società veicolo per le operazioni di collocazione sul mercato dei beni stessi che rendono opportuno il ricorso alle migliori esperienze organizzative e strutturali esistenti in materia di interventi di riordino fondiario;

impegna il Governo

a completare il programma di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico con la predisposizione di strumenti normativi ed atti amministrativi relativi in modo specifico ai beni immobili di proprietà pubblica ad utilizzazione agricola che possono essere oggetto del programma di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, secondo i seguenti criteri:

i beni immobili di proprietà pubblica ad utilizzazione agricola alla data di entrata in vigore della legge di conversione che possono essere privatizzati, saranno individuati con i decreti dirigenziali dell'agenzia del demanio che provvedono anche per le altre tipologie di beni pubblici;

le procedure di trasferimento dei beni immobili a destinazione agricola per la successiva vendita saranno gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali;

i beni immobili ad utilizzazione agricola saranno trasferiti all'istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), organismo fondiario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200;

ISMEA destinerà i beni medesimi ad interventi di riordino fondiari, con le modalità previste dalla normativa, anche fiscale, vigente e dallo specifico regime di

aiuto nazionale approvato dalla commissione europea con decisione 5 giugno 2001, n. 288933;

per gli interventi di riordino fondiario, ISMEA utilizzerà le procedure e gli strumenti per la privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, previste e disciplinate dalle norme generali in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, senza altre deroghe che non siano quelle richieste e rese strettamente indispensabili dalla particolare natura o funzione dei beni immobili da vendere;

nella rivendita da parte di ISMEA sarà riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto ai conduttori e ai soggetti che hanno il godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti nei confronti dell'amministrazione competente.

9/1655/**3**. Misuraca, Mariniello, Jacini, Vascon.

La Camera

impegna il Governo

a riassegnare interamente al Ministero della difesa i proventi derivanti dalle di-

smissioni di tutti quegli immobili appartenenti al demanio militare o in uso all'amministrazione della difesa ricompresi nella procedure di cui al presente decreto.

9/1655/**4**. Minniti, Ostillio, Spini, Ruzzante, Angioni.

La Camera,

premesso

che le nuove disposizioni in materia di alienazione del patrimonio pubblico rischiano di determinare forti preoccupazioni tra le famiglie affittuarie ed alimentare forti tensioni sociali

impegna il Governo

a garantire una adeguata tutela per le famiglie a basso reddito, in particolare per i nuclei anziani e per quelli con persone disabili;

a garantire che gli organismi che subentrano nella proprietà degli alloggi applichino agli affittuari contratti concordati con le organizzazioni sindacali secondo quanto previsto dalla legge n. 431 del 1998.

9/1655/**5**. Battaglia, Ruzzante, Fioroni, Lucidi.

DISEGNO DI LEGGE: S. 624 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 2001, N. 343, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO OPERATIVO DELLE STRUTTURE PREPOSTE ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE E PER MIGLIORARE LE STRUTTURE LOGISTICHE NEL SETTORE DELLA DIFESA CIVILE (APPROVATO DAL SENATO) (1784)

(A.C. 1784 - sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premessi che lo spirito del provvedimento, così come esplicitato dalla stessa relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, è volto a ripristinare un assetto istituzionale ed organizzativo del sistema della protezione civile - preesistente all'organica riforma dell'organizzazione del Governo operata con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - caratterizzato da forti connotati centralistici;

ritenuto che tale impostazione si pone in palese contrasto con il dettato dell'articolo 117 della Costituzione, così

come modificato dal progetto di legge costituzionale definitivamente deliberato dal Parlamento l'8 marzo 2001 e recentemente confermato dal voto popolare, il quale prevede che, in materia di protezione civile, viga il regime della legislazione concorrente tra Stato e Regioni e che, pertanto, queste ultime non possano essere ridotte a svolgere mere funzioni consultive o di supporto dell'azione dell'Amministrazione centrale dello Stato;

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge n. 1784.

n. 1. Chiti, Montecchi, Sabattini, Abbonanzieri, Marone, Innocenti, Roberto Barbieri, Calzolaio, Magnolfi, Ruzzante, Amici, Bielli, Caldarola, Soda, Bonito, Spini, Minniti, Michele Ventura, Benvenuto, Adduce, Luongo.